



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 28 dicembre 2006

Protocollo: 7521

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore  
SEDE

Alle Aree Centrali  
SEDE

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali  
Via Pastrengo  
ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2  
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Direzione Politiche Comunitarie e  
Internazionali  
Via XX settembre, 20  
ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
Via C. Colombo, 426  
ROMA

Al Comando Generale della  
Guardia di Finanza  
Ufficio Operazioni  
Viale XXI aprile, 51  
ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo  
Tributario – SE.C.I.T.  
Via Carucci, 131  
ROMA

Alla Camera di Commercio  
Internazionale – Sezione Italiana  
Via XX Settembre, 5  
00187 ROMA  
Fax 064882677

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA  
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
C.so Vittorio Emanuele, 101  
00186 - ROMA  
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio, del  
Turismo e dei Servizi  
P.zza G. Belli, 2  
00153 - ROMA  
Fax 065809425

All'Unione Italiana Camere di  
Commercio, Industria ed  
Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - ROMA  
Fax 0678052346

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo, 12  
ROMA  
Fax 066892044

Alla Federazione Nazionale  
Spedizionieri Italiani  
Via Postumia, 3  
00198 – ROMA

All' Assiterminal  
Associazione Italiana  
Terminalisti Portuali  
Via F. Romani GENOVA  
Fax 0108313528

All' Assologistica  
Via Panama, 62  
ROMA  
Fax 068844824

Alla Confederazione  
Italiana Armatori  
P.zza SS.Apostoli 66  
ROMA  
Fax 0669783730

Alla Federazione Nazionale  
Imprese Elettriche ed Elettroniche  
Via Gattamelata, 34  
MILANO  
FAX 023264212

Alla Federchimica/Assospecifici  
Via G. da Procida, 11  
MILANO  
Fax 0234565349

All' Assocad  
Via Traversa, 3  
57100 LIVORNO  
Fax 0521229575

Alla Confederazione Generale  
Traffico e Trasporti  
Via Panama, 62  
00198 - ROMA  
Fax 068415576

All'E.N.I.  
P.zza Enrico Mattei, 1  
00144 - ROMA  
Fax 0659825995

All'Unione Petrolifera  
Via Giorgione, 129  
00147 - ROMA  
Fax 0659602925

All'Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
20121 – MILANO  
Fax 027750385

All' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini, 1  
ROMA  
Fax 066861862

All' Assocostieri  
Via di Vigna Murata, 40  
ROMA  
Fax 065011697

All' Assogasliquidi  
Via Pasteur 10  
ROMA  
Fax 065919633

All' AssICC  
C.so Venezia 47/49  
MILANO  
Fax 026005543

Alla Federvini  
Via Mentana, 2B  
ROMA  
Fax 064941566

All' Assodistillatori  
Via Barberini 86  
ROMA  
Fax 064870904

All'Istituto del liquore  
Via Campo Marzio 69  
ROMA  
Fax 066781569

All' Assobirra  
Viale di Val Fiorita 90  
ROMA  
Fax 065912910

All'Associazione dei Porti Italiani  
Corso Rinascimento, 24  
ROMA  
Fax 066876550

Alla Federazione Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via Londra, 7/9  
Segrate MILANO  
Fax 0226929189

Alla Fedespedi  
Via Cornalia, 19  
MILANO  
Fax 0267072285

**OGGETTO** Circolare 16/D del 28 aprile 2006.  
Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA.  
Articolo 1, comma 2 del D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito,  
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.  
Chiarimenti

A seguito dell'emanazione della circolare 16/D del 28 aprile 2006 e in relazione ad alcune problematiche rappresentate dalle strutture territoriali di questa Agenzia, sono state fornite ulteriori direttive con la nota prot. 4425 del 17 luglio 2006.

In proposito, tenuto conto dell'impatto procedurale delle predette istruzioni anche sull'operatività delle imprese, si forniscono i seguenti chiarimenti che tengono conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 2, D.L. 3 ottobre n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, con il quale è stato introdotto l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis D.L. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, della preventiva comunicazione, agli uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti, dell'avvio dell'operatività anche quali depositi IVA, anche al fine della valutazione, in determinate circostanze, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

**A) Garanzie in materia di depositi doganali. Magazzini generali operanti come depositi di tipo A.**

In relazione a tale punto, si precisa che la disposizione nazionale che prevede l'obbligo di prestare garanzia in materia di depositi doganali (articolo 150, terzo comma, del T.U.L.D.) è del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie

in materia doganale che contemplano per l'autorità doganale tale facoltà (articolo 104 del Codice doganale comunitario).

Resta salva, comunque, la possibilità di esonero da tale obbligo ai sensi dell'articolo 90 del citato T.U.L.D..

Nella considerazione, poi, che la garanzia è strettamente e dinamicamente correlata all'attività svolta dal depositario e che tale soggetto può avvalersi di diverse autorizzazioni per la gestione di regimi o benefici diversi (ad es. coesistenza nello stesso sito di merce vincolata al regime di deposito doganale e di deposito di temporanea custodia - di approvvigionamento - di deposito fiscale ai fini accise), opportunamente la circolare n.16/D richiama l'attenzione sulle modalità procedurali da seguire per la prestazione e la gestione della garanzia, stabilendo la necessità del suo eventuale, tempestivo adeguamento.

Gli adempimenti richiamati in proposito nella citata circolare sono applicabili per tutti i tipi di deposito doganale e, quindi, anche per i depositi di tipo A. Ciò in quanto l'operatività dell'impianto come deposito doganale di tipo A, previamente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico come magazzino generale, è comunque subordinata ad autorizzazione doganale, ben distinta da quella rilasciata per la gestione del magazzino generale.

**Resta fermo quanto previsto dall'art. 97 del TULD in merito alla riconosciuta solvibilità, tra gli altri, dei magazzini generali che operano come magazzini di temporanea custodia mentre va da sé che, come già chiarito nella circolare 16/D, qualora un medesimo impianto sia gestito - ricorrendone i presupposti, i requisiti e le condizioni - oltre che come deposito doganale, anche come magazzino di temporanea custodia o come deposito di approvvigionamento, avverandosi la coesistenza di diverse autorizzazioni per il medesimo impianto, deve trovare applicazione la disciplina relativa ai singoli istituti, ivi comprese le disposizioni concernenti la garanzia.**

**B) Gestione degli impianti, dei depositi doganali e fiscali ai fini accise anche quali depositi IVA.**

**B1) Comunicazione preventiva.**

In proposito, si ribadisce che per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 50-bis D.L. 331/93 e che operano "ex lege" anche quali depositi ai fini IVA, in assenza dei presupposti indicati dalla norma medesima al comma 2, 4° periodo, occorre che le Direzioni regionali procedano ad un'attenta valutazione della congruità della garanzia prestata dal soggetto autorizzato a gestire l'impianto, che tenga altresì conto del tempo trascorso dalla presentazione del

relativo titolo, ai fini dell'eventuale adeguamento; ciò in considerazione della già evidenziata natura dinamica della garanzia e della conseguente necessità di rideterminarne, nel tempo, l'ammontare in funzione del volume e della natura delle merci movimentate.

Tale adempimento, come previsto dall'art. 50-bis, comma 2-bis, D.L. 331/93, va effettuato al momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dell'operatore interessato, prevista dalla disposizione da ultimo citata.

Detta comunicazione, da presentare agli Uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti (all'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sull'impianto che si vuole esercitare anche come deposito ai fini IVA ed all'ufficio delle Entrate, territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito), consente agli uffici doganali, come già precisato, di effettuare anche una valutazione circa la congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci, ivi comprese quelle gestite ai sensi del più volte citato art. 50-bis D.L.331/93, qualora non ricorrano i requisiti riferibili alla natura giuridica del depositario (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative o enti), il cui capitale sociale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a 516.456.90 euro (art. 50-bis, comma 2, 4° periodo, D.L. 331/93).

I requisiti da ultimo richiamati costituiscono, infatti, idonea garanzia per la gestione dell'impianto anche quale deposito IVA.

E' opportuno ricordare che la comunicazione, da parte del soggetto interessato, deve contenere le indicazioni riguardanti tutti gli elementi necessari a verificare, i suddetti presupposti, le modalità adottate ai fini dell'individuazione delle merci soggette ai diversi regimi, nonché l'importo della cauzione fornita.

A tal fine, per uniformare le modalità di rilevazione delle informazioni e l'attività degli uffici è stato predisposto uno schema di comunicazione ( All. 1), utilizzabile all'utenza.

## **B2) Operatività degli impianti, dei depositi gestiti anche come depositi IVA.**

Da ultimo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di introduzione fisica delle merci nei luoghi indicati al comma 1 del citato art. 50-bis D.L. 331/93 che, *ex lege*, operano anche come depositi IVA .

Su tale argomento, oltre a confermare l'orientamento di questa Agenzia espresso, da ultimo, nella circolare 16/D, più volte citata giova richiamare quanto

precisato dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot.2006/127886 del 30 agosto 2006. Detta Agenzia, nella considerazione che il deposito fiscale ai fini IVA consta in un vero e proprio luogo fisico in cui le merci entrano, stazionano e da cui escono, ha ribadito che le stesse devono essere materialmente introdotte nel deposito in quanto devono, comunque, essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni, sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto.

E' sufficiente, infatti, che tale introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dalla norma e giustifichi economicamente e giuridicamente il contratto di deposito che è sottostante all'introduzione della merce, con la conseguenza che l'inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito non consentono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50-bis più volte citato.

Il rispetto sostanziale delle predette condizioni va verificato caso per caso in relazione alla concreta fattispecie che si realizza.

Con riferimento agli spazi nei quali avviene detta introduzione, si coglie l'occasione per ribadire che essi devono coincidere con i locali od altri spazi ben delimitati autorizzati dall'autorità competente (ad esempio, riconosciuti come depositi doganali dall'autorità doganale, secondo le previsioni dell'articolo 526 del Reg. CEE 2454/93).

Da quanto sopra esposto discende che non è ammessa alcuna forma di deposito "virtuale".

\*\*\*\*\*

Codeste Direzioni regionali daranno la massima diffusione alle presenti direttive, informando le associazioni di categoria interessate in ambito locale e vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte dei dipendenti uffici.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
D.ssa Cinzia Bricca



# Comunicazione preventiva

Resa ai sensi dell'art.1, comma 2 bis, dell'art.50 bis del D.L.331/93, convertito dalla legge 427/93, dai soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi fiscali ai fini IVA.

*Da inviare all'ufficio doganale che esercita la vigilanza sull'impianto che si vuole gestire anche come deposito ai fini IVA ed all' Ufficio delle entrate territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito.*

All'Ufficio delle Dogane  
di.....

oppure Alla Circoscrizione doganale di.....  
.....

oppure All'Ufficio tecnico di finanza di...  
.....

All'Ufficio delle Entrate  
di .....

## OGGETTO: **Comunicazione preventiva.**

Il sottoscritto ....., nato a .....  
prov. .... il ..... C.F.: ....., in qualità di  
rappresentante legale/titolare della società/ditta.....  
con sede legale a..... in via/piazza.....  
Partita IVA n.....  
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità  
di atti e di dichiarazioni mendaci

## **PREMESSO CHE LA SOCIETA'/DITTA ISTANTE:**

A) è titolare di autorizzazione n.....del.....rilasciata  
da.....

all'esercizio di un deposito doganale di tipo.....sito in.....  
via/piazza .....

all'esercizio di un deposito doganale di tipo A riconosciuto nell'impianto di un  
magazzino generale sito in.....  
via/piazza.....

- dell'autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale accise sito in.....  
via/piazza.....  
Codice accisa n.....rilasciato da.....
- all'esercizio di un deposito franco sito in.....  
via/piazza.....
- operante nel punto franco di.....

B) ha prestato cauzione con il titolo.....  
nella misura di euro.....

C) dichiara che il valore medio della movimentazione annua complessiva delle merci nell'ambito del deposito autorizzato è pari a.....

### **COMUNICA**

di voler operare anche come deposito fiscale ai fini IVA ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L.331/93, convertito dalla legge n.427/93, e nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore contenute in particolare nel D.M. 20 ottobre 1997, n. 419 e nella circolare 16/D/2006.

A tal fine dichiara :

- 1) di gestire un deposito destinato a custodire beni per conto terzi;
- 2) di essere in possesso dei presupposti di natura soggettiva previsti dal comma 2 della medesima disposizione come da documentazione allegata:
  - società per azioni
  - società in accomandita per azioni
  - società a responsabilità limitata
  - società cooperative o enti
- 3) che il capitale ovvero il fondo di dotazione della società non è inferiore a 516.456,89 euro.

ovvero

4) di voler prestare la garanzia prescritta dalle disposizioni vigenti nei termini e nella misura che l'autorità doganale riterrà congrui in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

Inoltre il sottoscritto, al fine di consentire un' agevole individuazione delle merci autorizzate, ha individuato le aree e gli spazi, differenziati e delimitati in modo da tenere separate le merci giacenti nelle diverse posizioni doganali e fiscali come da allegata planimetria.

Luogo,

data

**Firma del titolare/rappresentante legale**

\_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.**

<b>A CURA DELL'UFFICIO</b>	<p>Ufficio di... ..</p> <p>_____</p> <p>Il sottoscritto _____ in servizio presso l'Ufficio di _____ incaricato del procedimento, a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione alla fine della su estesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza , previo accertamento dell'identità del dichiarante, identificato mediante documento di riconoscimento: tipo _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____</p> <p style="text-align: center;">,   Il Funzionario incaricato</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>* I dati contenuti in tale dichiarazione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n° 196);</p> <p>* La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 3 comma 4 legge 127/97);</p> <p>* Sui dati contenuti nella presente dichiarazione l'Ufficio, in qualsiasi momento, può effettuare controlli.</p>
----------------------------	---